



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 886 del 2024, proposto da

■■■■■■ ■■■■■■, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Roppo e Filippo Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di ■■■■■■■■■■■■, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege* in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento del 4 ottobre 2023, di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di emersione ex art 103, comma 1, del D.L. 34 del 2020, convertito nella L. 77/2020, notificato il 22 maggio 2024;

- nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura

;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del contenzioso con sentenza in forma semplificata;

L'istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata a favore del ricorrente dal datore di lavoro, è stata rigettata in ragione della mancata esibizione di un passaporto in corso di validità, nonostante la richiesta in tal senso formulata sia stata asseritamente notificata all'interessato congiuntamente al preavviso di rigetto dell'istanza *ex art. 10 bis* della legge n. 241 del 1990, grazie all'invio di un plico raccomandato che, secondo quanto sostenuto dall'Amministrazione, sarebbe tornato al mittente per "irreperibilità".

Circostanza, quest'ultima, che è contestata dallo straniero odierno ricorrente, che afferma di essere sempre stato reperibile all'indirizzo presso il quale ha anche ricevuto la notifica del provvedimento impugnato.

Si può, però, prescindere dall'approfondire l'effettivo rispetto della garanzia procedimentale, dal momento che il ricorso appare comunque suscettibile di positivo apprezzamento nella parte in cui esso deduce la violazione del terzo comma dell'art. 9 del DPR 394 del 1999, che prevede la possibilità di sostituire il passaporto con altro atto equipollente: ciò che sarebbe accaduto nel caso di specie, avendo lo straniero fornito prova della propria identità e nazionalità mediante esibizione, nel corso del procedimento, del permesso di soggiorno già posseduto e della carta d'identità italiana allegati alla domanda.

Dunque, a fronte di un ritardo nell'esibizione del passaporto imputabile alle Autorità del Paese di provenienza, l'Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere

efficacia probatoria ai suddetti documenti, entrambi qualificabili come dotati di pubblica fede.

Ne deriva l'accoglimento del ricorso, le cui spese possono essere addebitate all'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare, tenuto conto di quanto in motivazione precisato.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio a favore di parte ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere

L'ESTENSORE
Mara Bertagnolli

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO